COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 29-09-2026
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Borso del Grappa, 29-09-2026

Registro Generale n. 38

OGGETTO: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STAGIONE TERMICA 2026-2027**

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 58726 del 08/10/2026

LA SINDACA

Premesso che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM_{10} pari a 50 µg/m^3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM_{10} in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- l'Italia è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM_{10} permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

Preso atto dei provvedimenti della Regione Veneto:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Borso del Grappa risulta inserito nella zona "IT0525 Prealpi e Alpi" - codice zona 2020;
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con

particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;

- Deliberazione di Giunta n. 836 del 6 giugno 2017, “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L’Accordo prevede inoltre l’attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, che ha stabilito di demandare ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- Deliberazione di Giunta n. 238 del 2 marzo 2021, “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l’altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuto conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- Deliberazione di Giunta n. 1089 del 9 agosto 2021, che stabilisce gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

Preso atto altresì di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 avente ad oggetto “Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155” e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026 recante “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026”;

Visti:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs. n. 155/2010, - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l’articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 ad oggetto “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 58726 del 08/10/2026

- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 17.09.2026 nonché le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale;

Considerato che il Comune di Borso del Grappa risulta inserito, come specificato più sopra, nella zona IT0525 Prealpi e Alpi - codice zona 2020 - e ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che pertanto non sono previste limitazioni alla circolazione dei veicoli;

Ritenuto quindi necessario adottare le misure di competenza comunale unitamente a quelle adottate dagli altri soggetti attuatori, affinché le azioni sinergiche possano conseguire gli effetti attesi nel contrasto all’inquinamento dell’aria da PM10;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di ulteriori azioni operative in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali,

O R D I N A

a decorrere **dal 1° ottobre 2026 sino al 30 aprile 2027**, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:

- **con livello “Nessuna allerta” – verde:**
 - obbligo, fino alla data di spegnimento impianto riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 a massimi di:
 - 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili
 - E.2 – uffici e assimilabili
 - E.4 – attività ricreative e assimilabili
 - E.5 – attività commerciali o di culto e assimilabili
 - E.6 – attività sportive
 - - 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
 - la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili), E4, E5, E6, E7 (Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili), E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) nel DPR 412/93);
 - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
 - il divieto di:
 - falò rituali, eccetto quelli legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi complessivi nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dal Comune nell’ambito di festeggiamenti tradizionali;
 - barbecue, con esclusione di barbecue e preparazione di caldarroste non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria;

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 58726 del 08/10/2026

 - fuochi d'artificio, eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti, a scopo intrattenimento, fatti salvi i fuochi di Capodanno (durante la notte fra il 31 dicembre ed il 1° gennaio);
- – obbligo di utilizzo di pellet certificato per generatori =<35 kw;
- – obbligo di utilizzo di pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato per generatori >35 kw;

- **in aggiunta, con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso**:
 - il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;
 - il divieto di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade.

O R D I N A A L T R E S I '

- come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito dal D.P.R. n. 412/1993 e D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 **limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse.**

I N F O R M A

- i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - **Livello allerta 1 (arancio)**: quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
 - **Livello allerta 2 (rossa)**: quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
- il ritorno al **livello di allerta 0 (verde)** avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
- I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM_{10} di ARPAV reperibile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
- il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - **il divieto** di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 20 mg/Nm^3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 10mg/Nm^3;
 - **il divieto**, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 58726 del 08/10/2026

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna a:

- Comando Polizia Locale - SEDE;
- Azienda Sanitaria ULSS n. 2 - protocollo.aulss2@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso - daptv@pec.arpav.it;
- Regione Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - ambiente@pec.regione.veneto.it
- Provincia di Treviso - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;
- Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Asolo - ttv23403@pec.carabinieri.it;
- Associazioni di categorie economiche;
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

LA SINDACA
FIORELLA RAVAGNOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 58726 del 08/10/2026